

**Edizione di lunedì 31 luglio 2017**

## **EDITORIALI**

**In scadenza l'offerta Advance Booking per l'iscrizione a Master Breve**  
di **Sergio Pellegrino**

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

**Le novità fiscali del Jobs act autonomi**  
di **Luca Mambrin**

## **IVA**

**Le forniture di software in ambito intra-UE ed extra-UE**  
di **Marco Peirolo**

## **CONTENZIOSO**

**L'inammissibilità del ricorso per carente indicazione dei motivi**  
di **Luigi Ferrajoli**

## **ADEMPIMENTI**

**La sospensione feriale dei termini processuali**  
di **Dottryna**

## EDITORIALI

---

### ***In scadenza l'offerta Advance Booking per l'iscrizione a Master Breve***

di **Sergio Pellegrino**

Scade **mercoledì 2 agosto** l'offerta **Advance Booking** per l'iscrizione alla **19esima edizione di [Master Breve](#)**, che **partirà ad ottobre in oltre 40 città** (tra le quali le **nuove sedi di Arezzo, Bergamo, Caserta, Monza, Olbia, Palermo, Reggio Calabria, Rimini, Trani, Trieste**).

Per quanto riguarda il programma del percorso formativo, la **sessione di approfondimento** inizierà con **quattro incontri** dedicati alle tematiche legate alla **gestione e prevenzione delle situazioni di "crisi" patrimoniale delle persone fisiche**.

Nella **prima giornata**, quella di **ottobre**, verrà affrontato il tema delle **procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento** delle persone fisiche, che, oltre che una *chance* per i clienti di risolvere le loro "problematiche" prima di arrivare ad una fase patologica, può rappresentare un'**importante opportunità professionale**.

La **seconda giornata di novembre** sarà incentrata sulle **azioni a disposizione di fisco e creditori per aggredire il patrimonio dei debitori** e quindi ha una **possibile duplice chiave di lettura**: cosa può accadere al cliente del professionista che si trova in una situazione di difficoltà e, in modo speculare, come può il cliente che vanta dei crediti non soddisfatti rivalersi nei confronti della propria controparte.

La **terza e quarta giornata** saranno invece dedicate a quelli che sono gli **strumenti di protezione del patrimonio** – si parlerà di **fondo patrimoniale, vincoli di destinazione, polizze assicurative e trust** –, che verranno però ad essere analizzati in un'ottica "diversa", quella della loro **"tenuta" di fronte ad una possibile aggressione da parte dei creditori**.

Nella **quinta giornata** parleremo di **fatturazione elettronica**, ragionando sul **ruolo del commercialista** e sull'**organizzazione dello studio professionale**: i **crediti formativi** legati a questa sessione sono quelli **"speciali"** relativi alle **materie obbligatorie**.

Il tema della **sesta giornata**, dedicata al bilancio, è quello della **lettura del bilancio da parte del sistema bancario** alla luce dei criteri di **Basilea 3**, mentre nella **settima** affronteremo, come consuetudine, le questioni legate alla dichiarazione del **reddito d'impresa** e dell'**Irap**.

Per quanto riguarda la **sessione di aggiornamento**, al di là dei temi canonici dettati dall'**"agenda di studio"**, (**novità del periodo estivo a ottobre, legge di stabilità a**

gennaio, **dichiarazione Iva** a febbraio, **bilancio** a marzo e **dichiarazione delle persone fisiche** ad aprile), nella giornata di **novembre** tratteremo le tematiche legate ai **contratti immobiliari** e alla **nuova disciplina della fiscalità immobiliare**, mentre nella giornata di **dicembre** affronteremo le **novità in materia di accertamento e riscossione**.

Alcuni Colleghi ci avevano chiesto di organizzare nell'ambito di *Master Breve* una parte dedicata alla **revisione legale** per ottenere i **nuovi crediti obbligatori** a tal fine. Considerando che si tratta di un **obbligo con cadenza "annuale"**, una scelta di questo tipo non era praticabile perché avrebbe determinato la necessità di parlare di revisione in tutte le prossime edizioni di *Master Breve*, non solo in quella che inizierà ad ottobre: un'ipotesi **evidentemente molto limitante**.

Abbiamo quindi piuttosto pensato di organizzare in **tutte le città** che saranno sede di *Master Breve* un **percorso formativo ad hoc**, della durata di 10 ore e che consentirà di ottenere i **10 crediti formativi necessari**, ai quali gli iscritti a *Master Breve* potranno partecipare ad una **quota di assoluto favore**, pari a **195 euro + Iva**, in luogo di 420 euro + Iva.

Infine, **due ulteriori vantaggi** legati all'iscrizione a *Master Breve*.

I Partecipanti avranno la possibilità di **"invitare" uno o più "amici"** (che non devono aver partecipato alle due precedenti edizioni) ricevendo, per ogni "amico" portato, un **buono di 150 euro**, spendibile per ulteriori acquisti in tutto il catalogo di Euroconference.

Vi sarà inoltre la possibilità di acquisire **Dottryna**, dal momento di iscrizione sino al termine del percorso formativo, vale a dire **aprile 2018**, alla quota agevolata di **290 euro + Iva**.



**MB MASTER<sup>®</sup> BREVE 19<sup>^</sup>**

**Ultimi giorni per l'iscrizione agevolata:  
iscriviti entro il 02 agosto e risparmi oltre 200 €!**

---

**Vuoi ricevere un buono di 150 €?  
Iscriviti a Master Breve e porta un amico!**

[Scopri Master Breve](#)

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***Le novità fiscali del Jobs act autonomi***

di **Luca Mambrin**

Con la sua recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrata in vigore la Legge 81/2017 nota come “**Jobs act autonomi**” che ha introdotto con gli [articoli 8 e 9](#) alcune novità **di carattere fiscale** sulla determinazione del reddito di lavoro autonomo apportando alcune modifiche all'[articolo 54, comma 5, del Tuir](#), in particolare sulle regole ed i **criteri di deducibilità**:

- delle **spese di formazione** e accesso alla formazione permanente;
- delle **spese di vitto ed alloggio** sostenute per l'esecuzione dell'incarico professionale.

Nella sua nuova formulazione l'[articolo 54, comma 5, del Tuir](#) prevede che le spese per:

- l'**iscrizione a master**;
- i **corsi di formazione o di aggiornamento professionale**,
- l'**iscrizione a convegni e congressi**,

sono **integralmente deducibili** entro il **limite annuo di euro 10.000**.

Fino allo scorso anno la norma prevedeva che tali spese fossero deducibili nel limite del **50%**, mentre da quest'anno viene introdotto un limite massimo di deducibilità annuale pari ad euro 10.000, comprese le **eventuali spese di viaggio e soggiorno** sostenute per la partecipazione all'evento formativo.

Si ritiene siano ancora validi i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella [circolare 35/E/2012](#), nella quale, con riferimento alla precedente disposizione normativa, era stato precisato che tale limitazione dovesse essere applicata anche alle spese sostenute per la **partecipazione alla formazione continua obbligatoria** dai professionisti iscritti in albi professionali.

Non viene invece fatto alcun riferimento nella nuova disposizione alle **associazioni professionali** o alle **società tra professionisti** pertanto non è chiaro se il **limite di deducibilità** debba essere riferito a **ciascun associato** (o socio) o **all'associazione** (o società); inoltre dovrebbe essere confermato che la norma non interessa le spese sostenute dal professionista per la **formazione dei propri dipendenti**, le cui spese dovrebbero essere deducibili come spese per prestazioni di lavoro.

Nella sua nuova formulazione l'[articolo 54, comma 5, del D.P.R. 917/1986](#) dispone **l'integrale**

**deducibilità**, entro il **limite annuo di 5.000 euro**, delle spese sostenute **per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità**, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli **organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente**, tipicamente le agenzie per il lavoro di cui al D.Lgs. 150/2015, che assistono il lavoratore autonomo per il suo inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

Inoltre l'[articolo 9 della Legge 81/2017](#) ha previsto **l'integrale deducibilità, senza alcuna limitazione di importo**, degli oneri sostenuti per **la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo** fornita da forme assicurative o di solidarietà, quali polizze stipulate per fronteggiare il rischio del mancato pagamento per i servizi prestati dal lavoratore autonomo.

Per quanto riguarda invece le modifiche apportate ai criteri di deducibilità **delle spese di vitto ed alloggio** sostenute per l'esecuzione dell'incarico professionale l'[articolo 54, comma 5, del Tuir](#) prevede che tali spese siano **deducibili** nella misura del **75%** e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al **2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta**: il *jobs act* autonomi interviene su tale disposizione prevedendo la **non applicazione di tali limiti**, e quindi la piena deducibilità di tali spese nel rispetto di alcune condizioni quali:

- il **sostenimento delle stesse da parte del lavoratore autonomo** per l'esecuzione dell'incarico conferito;
- **l'addebito analitico** delle spese di vitto e alloggio in capo al committente.

Come in passato **l'importo delle spese sostenute** dovrà comunque essere **indicato in fattura** quale compenso ed assoggettato a ritenuta d'acconto, ad Irap e a contribuzione previdenziale, potendo tuttavia il professionista beneficiare **dell'integrale deducibilità**. Se tali spese non venissero riaddebitate o venissero addebitate in modo non analitico, sarebbero deducibili nei limiti previsti (75% del loro ammontare fino al 2% dei compensi annui).

Nel caso in cui la spesa per l'esecuzione di un incarico conferito venga invece **sostenuta direttamente dal committente**, l'[articolo 8, comma 1, della Legge 81/2017](#) modificando l'[articolo 54, comma 5, secondo periodo, del Tuir](#) ha previsto che tali spese non costituiscano **compensi in natura tassabili a carico del professionista**, mentre il committente potrà dedurre tali spese direttamente applicando le regole ordinarie.

Fino al 2016 tale disposizione era applicabile solo alle spese di vitto e alloggio le quali non costituivano compensi se acquistate direttamente dal committente, mentre l'[articolo 7-quater del D.L. 193/2016](#) aveva previsto poi, a decorrere dal 2017, che anche le spese di viaggio e trasporto se sostenute direttamente dal committente non concorrevano alla determinazione del reddito del lavoratore autonomo: con la nuova modifica apportata dal *jobs act* autonomi **tale disciplina viene estesa non solamente alle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto ma**

**a tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito** e sostenute direttamente dal committente, le quali quindi non costituiranno compensi in natura per il professionista.

Infine, come previsto dal secondo comma dell'[articolo 8 della Legge 81/2017](#), si evidenzia che le disposizioni di cui all'[articolo 54, comma 5, del D.P.R. 917/1986](#) trovano **la loro applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.**



Seminario di specializzazione

**NOVITÀ FISCALI DELLA MANOVRA CORRETTIVA E  
DEL JOBS ACT**

Scopri le sedi in programmazione >

## IVA

---

### ***Le forniture di software in ambito intra-UE ed extra-UE***

di **Marco Peirola**

Di regola, ai fini IVA, la cessione del **software standardizzato**, cioè realizzato in serie, dà luogo ad una cessione di beni, mentre la cessione del **software personalizzato**, vale a dire prodotto sulla base delle specifiche esigenze dell'acquirente, integra una prestazione di servizi.

Per ciò che riguarda il *software* standardizzato, l'**utilizzo del canale telematico per la consegna** implica che l'operazione sia considerata come una prestazione di servizi, al pari del *software* personalizzato, che si qualifica come tale anche se consegnato su supporto fisico.

Il *software* standardizzato con la **concessione in licenza d'uso del software personalizzato** a seguito dei lavori di adattamento rientra, invece, nell'ambito delle prestazioni di servizi, come indicato dalla [risoluzione n. 456/E/2008](#). Con tale documento di prassi, che recepisce la soluzione interpretativa raggiunta dalla Corte di giustizia nella causa C-41/04 del 27 ottobre 2005, è stato precisato che la realizzazione di un *software* funzionale alle esigenze del committente, attraverso lavori di adattamento del *software* standardizzato, non configura, ai fini IVA, il trasferimento di un diritto di proprietà intellettuale, bensì una "**consulenza tecnica**", cioè una prestazione di servizi "generica", ex [articolo 7-ter del D.P.R. n. 633/1972](#), nella disciplina in vigore dal 1° gennaio 2010.

In **ambito intracomunitario**, in caso di acquisto di un *software* standardizzato da un fornitore di altro Paese membro dell'Unione europea, occorre distinguere a seconda della **modalità** di consegna del prodotto.

In caso di **consegna su supporto fisico** (cd-rom, dvd, ecc.), il soggetto passivo italiano effettua un acquisto intracomunitario, mentre il *software* **consegnato tramite Internet** ad un soggetto passivo italiano dà luogo all'acquisto di una prestazione di servizi "generica", che essendo territorialmente rilevante in Italia deve essere assoggettata ad IVA con il meccanismo del *reverse charge*, ex [articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972](#), applicabile anche in caso di acquisto di un **software personalizzato** da un fornitore di altro Paese membro.

Specularmente, in caso di **vendita di un software standardizzato ad un cliente, soggetto IVA, di altro Paese membro**, la consegna fisica del prodotto implica che l'operazione si qualifica come una cessione intracomunitaria, non imponibile IVA ai sensi dell'[articolo 41, comma 1, lett. a\), del D.L. n. 331/1993](#), mentre la **cessione del software consegnato tramite Internet** integra una prestazione di servizi "generica", esclusa da IVA in Italia, ma con obbligo di emissione della fattura con l'annotazione "inversione contabile".



Tale adempimento deve essere osservato anche in caso di **vendita di un software personalizzato ad un cliente, soggetto IVA, di altro Paese membro**, che dà luogo ad una prestazione di servizi “generica”, non soggetta a IVA in Italia, a prescindere, peraltro, dalla modalità di consegna del prodotto (su supporto fisico o attraverso Internet).

In modo del tutto analogo, i profili IVA della compravendita del *software*, standardizzato e personalizzato, nei **rapporti con i Paesi extra-UE**, vanno esaminati considerando distintamente l'ipotesi in cui il *software* sia ceduto a clienti non residenti nell'Unione europea da quella in cui il *software* venga ceduto da fornitori non residenti nell'Unione europea.

Nel primo caso (**cliente extracomunitario**), se la consegna del *software* standardizzato avviene su supporto fisico, la cessione è non imponibile ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972](#), mentre la cessione del *software* (standardizzato o personalizzato) consegnato tramite Internet dà luogo ad una prestazione di servizi “generica”, esclusa da IVA in Italia, per la quale deve essere emessa fattura con l'annotazione “operazione non soggetta”.

Anche nel secondo caso (**fornitore extracomunitario**) è indispensabile verificare la modalità di consegna del *software*.

Premesso che, ai sensi dell'[articolo 69, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972](#), “*per i supporti informatici, contenenti programmi per elaborare prodotti in serie, concorre a formare il reddito imponibile anche quello dei dati e delle istruzioni in essi contenuti*”, se la consegna del *software* standardizzato avviene su **supporto fisico**, il valore imponibile, ai fini del dazio e dell'IVA, comprende il prezzo totale, cioè del supporto e dei dati in esso contenuti.

Se il *software* importato su supporto fisico è **personalizzato**, il valore imponibile, ai fini del dazio e dell'IVA, è pari al prezzo del solo supporto informatico; in tal caso, il cliente italiano deve versare l'IVA relativa alla prestazione di servizi mediante emissione di autofattura ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972](#).

Laddove, invece, non sia possibile distinguere il valore del programma da quello del supporto, il valore imponibile, ai fini del dazio e dell'IVA, è pari al prezzo totale.

Infine, per ciò che riguarda l'ipotesi in cui il *software* (standardizzato o personalizzato) sia **consegnato al cliente italiano tramite Internet**, nel caso in cui il destinatario nazionale sia un soggetto passivo che agisce in quanto tale, l'operazione integra una prestazione di servizi “generica”, territorialmente rilevante in Italia, per la quale occorre emettere autofattura. Se, invece, il cliente italiano non è un soggetto passivo che agisce in quanto tale, l'operazione si considera comunque effettuata in Italia ai sensi dell'[articolo 7-sexies, comma 1, lett. f\), del D.P.R. n. 633/1972](#), sicché i relativi obblighi IVA devono essere adempiuti dal fornitore non residente previa nomina di un proprio rappresentante fiscale in Italia, a meno che il medesimo si sia registrato al **MOSS** (*Mini One Stop Shop*) in Italia o in altro Paese membro dell'Unione europea, nel qual caso gli obblighi di dichiarazione e di versamento vanno assolti nel rispetto delle disposizioni previste dal suddetto regime speciale.



Master di specializzazione

# IVA NAZIONALE ED ESTERA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## CONTENZIOSO

---

### ***L'inammissibilità del ricorso per carente indicazione dei motivi***

di **Luigi Ferrajoli**

Con la [sentenza n. 10524 depositata il 28 aprile 2017](#), la Quinta sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito che solo l'assoluta mancanza o incertezza dei motivi di ricorso ne determina l'**inammissibilità** ex [articolo 18, commi 2, lett. e\), e 4, del D.Lgs. 546/1992](#); non incorre quindi in detta sanzione l'**enunciazione sintetica del motivo** che non raggiunge un particolare livello di specificità purché si presenti tale da consentire l'**individuazione del nucleo** della censura rivolta all'atto impugnato.

Nel caso in esame, a seguito di un'**indagine finanziaria** effettuata su rapporti intrattenuti da un contribuente con alcune banche italiane, l'Agenzia delle Entrate aveva notificato due avvisi di accertamento **recuperando a tassazione redditi diversi**, ex [articolo 81 del D.P.R. 917/1986](#), ritenendo alcune movimentazioni bancarie (accrediti) provenienti da banche estere non "*compatibili con la complessiva capacità contributiva del contribuente*", sicché i relativi importi erano stati appunto qualificati come "redditi diversi".

Impugnati i due anzidetti avvisi di accertamento, la CTP competente aveva rideterminato il maggior reddito imponibile **accogliendo**, solo **parzialmente**, il presentato ricorso, per cui il contribuente medesimo aveva proposto appello innanzi alla CTR che, tuttavia, ne aveva dichiarato la **nullità** ritenendo la **narrazione lacunosa in fatto e diritto**, atteso che, dalla lettura del ricorso stesso, non si evincevano le **ragioni della legittimità dei comportamenti finanziari** e l'**illegittimità dell'attività accertativa** dell'Agenzia delle Entrate.

Il contribuente aveva quindi proposto ricorso in Cassazione lamentando, tra gli altri vizi, l'**error in procedendo** per violazione degli [articoli 18, comma 2, lett. e\) e comma 4 del D.Lgs. 546/1992](#), in relazione all'[articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4](#), poiché la **CTR aveva erroneamente dichiarato la nullità** del ricorso introduttivo, con conseguente sua inammissibilità, in ragione di un'asserita **mancata indicazione** nel ricorso medesimo dei **motivi di impugnazione avverso gli avvisi di accertamento** *de quibus*.

A detta del ricorrente, il ricorso sarebbe stato inammissibile solo se fosse **mancata** ovvero assolutamente **incerta** l'indicazione dei motivi di censura dell'atto impositivo impugnato, circostanza non ravvisabile nel caso di specie.

Il ricorrente aveva, infatti, evidenziato che nell'atto di appello risultavano chiaramente evincibili le **ragioni di fatto e diritto** per le quali lo stesso aveva chiesto al giudice tributario l'annullamento dei suddetti avvisi di accertamento.

Analizzato il ricorso, la Cassazione ha ritenuto **fondata la doglianza** mossa dal contribuente e non corretta l'interpretazione offerta dalla CTR relativa alla nullità del ricorso introduttivo del giudizio, frutto dell'accoglimento dell'eccezione proposta dall'Ufficio avente ad oggetto la **mancanza o l'assoluta incertezza dell'indicazione dei motivi**.

Invero, menzionando una recente pronuncia ([Cass. n. 25756/2014](#)), la Suprema Corte ha rammentato che *“il giudizio tributario è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed avente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente, con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo in primo grado”,* sicché *“ai fini della enunciazione dei motivi previsti a pena inammissibilità del ricorso dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, comma 2, lett. e), è sufficiente una enunciazione anche sommaria dei motivi stessi”*.

Invero – ha specificato la Cassazione – *“la sanzione dell'inammissibilità è connessa alla mancanza assoluta, ovvero all'assoluta incertezza”,* ricorrendo quest'ultimo caso, allorquando *“l'enunciazione del motivo, che non deve attingere un particolare livello di specificità, si presenti tale da non consentire l'individuazione del nucleo della censura rivolta all'atto impugnato”*.

Nel caso in esame, sebbene in maniera sintetica, il contribuente aveva evidenziato le ragioni del ricorso evincibili, tra l'altro, nel fatto che le operazioni addebitate fossero da ritenere, invece, **“pienamente giustificate”**.

Alla luce di tali assunti, la Cassazione ha quindi **accolto il suesposto motivo** di ricorso ritenendo assorbiti gli altri e **cassato la sentenza impugnata** rinviandola ad altra sezione della CTR per provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Master di specializzazione

**TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2.0**

**CON LUIGI FERRAJOLI**

Scopri le sedi in programmazione >

## ADEMPIMENTI

### ***La sospensione feriale dei termini processuali***

di **Dottryna**



Dal 1° al 31 agosto, come ogni anno, opera la cd. “sospensione feriale” dei termini processuali relativi alle “giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative” così come disposto dall’articolo 1, L. 742/1969.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “Adempimenti”, una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo analizza alcuni aspetti generali dell’istituto.

Per effetto della “**sospensione feriale**” dei termini processuali, laddove il decorso del termine “**abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo**” ([articolo 1, L. 742/1969](#)). Pertanto, se il termine processuale decorre da una data antecedente il 1° agosto, lo stesso rimane “sospeso” e ricomincia a decorrere dal 1° settembre, mentre, se cade nel periodo di sospensione 1°-31 agosto, il termine decorre di fatto dal 1° settembre.

Sul piano operativo tale sospensione, riguardando i “*termini processuali*”, è applicabile ai **termini previsti nell’ambito del processo tributario**: impugnazione delle sentenze delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, costituzione in giudizio, deposito di documenti e memorie illustrative, accertamento con adesione, reclamo e mediazione. Rimangono, invece, esclusi dall’ambito di applicazione della “*pausa estiva*”, tutti quei termini che hanno una prevalente **natura amministrativa** (ad esempio: termine per presentare osservazioni agli uffici finanziari, termine per presentare autotutela o sgravio delle somme iscritte a ruolo, ecc..) nonché le controversie in materia di lavoro ([Cassazione n. 2571/2014](#)).

Si fa presente che, a decorrere da quest’anno, per effetto delle disposizioni contenute nel D.L. 193/2016, novità in materia hanno riguardato:

- i termini di sospensione relativi alla procedura di **accertamento con adesione**, i quali si intendono ora “**cumulabili**” con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale;

- gli **avvisi bonari** e gli atti di liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata;
- i termini per la **trasmissione dei documenti e delle informazioni** richiesti dalle Entrate o da altri enti impositori i quali sono ora **sospesi dal 1° agosto al 4 settembre**, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso di accessi, ispezioni e verifiche, nonché procedure di rimborso ai fini Iva.

### **Computo del termine nel periodo di sospensione**

Il periodo di sospensione è computato tenendo conto del **calendario comune**, “secondo l’unità di misura del giorno” ([Cassazione, sentenze n. 8850/2003](#) e [n. 3223/2007](#)); in particolare, secondo l’[articolo 155 del c.p.c.](#), nel computo dei termini a giorni, si **esclude il giorno iniziale** mentre **va considerato il giorno finale**. Pertanto, se il termine processuale è iniziato a decorrere prima del periodo feriale, lo stesso rimane “sospeso” in tale periodo e ricomincia a decorrere dal 1° settembre, il quale è incluso nel computo del termine ([Cassazione n. 4785/2005](#)). Lo stesso [articolo 155 c.p.c.](#) dispone che “se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”.

Pertanto, se il termine viene a scadere in un **giorno festivo o di sabato**, la scadenza del termine è prorogata al primo giorno successivo non festivo. Si ricorda che la festività del santo patrono non è considerato giorno festivo ai fini del computo dei termini processuali, tranne che per il comune di Roma secondo quanto indicato dalla [circolare AdE 12/E/2010](#).

Inoltre, ai fini in esame, secondo la [circolare AdE 56/E/2007](#) è necessario distinguere a seconda che si tratti di un **termine con “decorrenza successiva” ovvero di un termine “a ritroso”**.

<b>Termine</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Casistiche</b>
<b>A decorrenza successiva</b>	<b>È prorogata al primo giorno successivo non festivo</b>	Proposizione e deposito del ricorso, motivi aggiunti, appello, ecc..
<b>A ritroso</b>	<b>In via prudenziale, è anticipata al giorno precedente non festivo</b>	Deposito documenti, memorie, istanza di discussione in pubblica udienza, ecc..

-

### **Termini processuali**

La “**pausa estiva**” è applicabile, in primo luogo, alle disposizioni in materia di contenzioso tributario, anche in caso di **interruzione del processo** ([articolo 40, comma 4 del D.Lgs. 546/1992](#)).

Nello specifico, la sospensione feriale **è applicabile**:

- ai termini previsti per il ricorso dinanzi alle C.T.P. ([articolo 18, D.Lgs. 546/1992](#)) ed a quelli per impugnare la sentenza della commissione tributaria ([articolo 51 D.Lgs.](#)

[546/1992](#));

- al termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso, in caso di costituzione in giudizio del ricorrente ([articolo 22 del D.Lgs. 546/1992](#));
- al termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso, in caso di costituzione in giudizio del resistente ([articolo 23, D.Lgs. 546/1992](#));
- al termine di deposito di documenti, memorie e repliche scritte ([articolo 32, D.Lgs. 546/1992](#));

nonché:

- al ricorso contro la cartella di pagamento ([Cassazione n. 23049/2015](#));
- al ricorso contro l'iscrizione di ipoteca esattoriale ([Cassazione n. 15412/2015](#) e [1295/2012](#));
- al provvedimento di fermo amministrativo ([Cassazione n. 6349/2016](#)).

Diversamente, la stessa non opera per la domanda di **rimborso di somme indebitamente versate** o la **messa in mora prima del giudizio di ottemperanza**, in quanto trattasi di fasi che precedono il contenzioso.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



**richiedi la prova gratuita per 30 giorni >**